



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Maria Antonietta Ricci - giudice

dott. Francesco Pipicelli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA EX ART. 8 D.
LGS. 270/99

DI

PEGASO SECURITY S.P.A. (c.f. 08061680727)

nel **P.U. n. 155-1/2025 R.G.** iscritto a ruolo il 6.2.2025

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato,
osserva quanto segue.

Con ricorso iscritto in data 6.2.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Pegaso Security s.p.a.

La società si è costituita nel procedimento documentando di aver avviato la composizione negoziata e di aver chiesto la conferma di misure protettive al Tribunale di Cosenza. All'esito dell'archiviazione della composizione negoziata, in data 13.5.2025 Pegaso Security ha depositato avanti al Tribunale di Cosenza domanda ex art. 44 CCII.



Con provvedimento in data 21.5.2025 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ex artt. 27 e 28 CCCII, per essere il COMI situato a Milano, attesa l'irrelevanza del trasferimento della sede legale da Milano a Rende avvenuta in data 22.11.2024.

Il tribunale di Milano ha concesso termine ex art. 44 CCII, successivamente prorogato e scaduto il 6.10.2025.

In data 6.10.2025 la ricorrente ha depositato proposta definitiva di concordato preventivo in continuità indiretta.

Con decreto ex art. 94 CCII del 30.10.2025 il tribunale ha autorizzato l'affitto dell'azienda della ricorrente a Altair Security Group s.p.a. condizionatamente al rilascio della garanzia (prevista nella proposta di affitto con irrevocabile offerta di acquisto) da parte di Deutsche Bank A.G. entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione del decreto alla ricorrente, e all'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Altair Security Group s.p.a. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza armata, che veniva prospettata come in corso di imminente rilascio.

Nel successivo tempo trascorso, sono emersi i seguenti elementi, resi oggetto di nota informativa depositata dal commissario giudiziale in data 5.12.2025:

- l'autorizzazione prefettizia non è ancora stata ottenuta da Altair Security Group s.p.a.;
- la documentazione che dovrebbe attestare l'avvenuto rilascio della fideiussione da parte di Deutsche Bank A.G., ottenuta con difficoltà dal c.g., è stata sottoposta a verifiche all'esito delle quali Deutsche Bank A.G. ha disconosciuto di aver emesso i messaggi SWIFT in relazione a detta garanzia, della quale si avvalora la non genuinità;
- la relazione attestatrice depositata insieme al piano concordatario è stata redatta da professionista (dr. Roberto Maria Innocenti) non iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII, come rilevato in prima battuta in una comunicazione di ADE e ADER, rilevato dal c.g. nella sua nota e palesato dal fatto stesso che, senza alcun commento sul punto, la ricorrente in data 2.12.2025 ha ritenuto di poter depositare un piano modificato munito di nuova attestazione rilasciata da altro professionista;



-il c.g. ha rilevato pagamenti di debiti anteriori e operazioni di trasferimenti di fondi, che coinvolgono il conto personale dell'a.u.: fatti che segnalano una gestione censurabile e non trasparente anche rispetto agli obblighi di informazione verso il commissario giudiziale.

Le circostanze sopra indicate hanno palesato il venir meno dei presupposti di ammissibilità del concordato, e reso necessaria la convocazione della società ex art. 47 comma 4 CCII.

Nel decreto di convocazione il tribunale ha altresì rilevato le seguenti circostanze.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999, se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi dell'insolvenza, anche d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.

A norma dell'art. 2 del citato d.lgs. 270/99, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dallo stesso decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi a trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Nella nota depositata in data 11.12.2025 il c.g. riferisce il “numero di addetti” visibile nella visura camerale, che viene indicato come “elaborazione da fonte INPS” e il numero dei dipendenti comunicato dal consulente della Società Avv. Curiello in data 24/07/2025, nonché per la situazione attuale, i dati forniti dalla società in un prospetto, elaborato in data 10/12/2025, riportante l'elenco dei dipendenti attivi alla medesima data, pari a n. 357.

Il tutto è così riassunto:



Pegaso Security S.p.a. - Numero dipendenti								
III trimestre 2024 (*)	IV trimestre 2024 (*)	gen-25 (**)	feb-25 (**)	mar-25 (**)	apr-25 (**)	mag-25 (**)	II trimestre 2025 (*)	10/12/2025 (***)
1.099	1.179	1.223	1.183	1.017	870	701	785	357

Con riguardo al requisito di cui al punto 2 i dati riportati dal c.g. riferiti al progetto di bilancio dell'esercizio 2024 sono i seguenti:

Pegaso Security S.p.a	31/12/2024
Totale debiti (A)	38.078.922
Totale attivo (B)	43.569.783
(A) / (B)	87,4%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (C)	26.941.993
(A) / (C)	141,3%

L'art. 7 d. lgs prevede che: *"Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso*



di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale."

Esercitando dunque il potere officioso accordato dalla legge, è stata fissata udienza ex art. 47 comma 4 CCII ed ex art. 7 d. lgs 270/99 con la convocazione del debitore, del pubblico ministero ricorrente e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il giorno 8.1.2026.

In data 18.12.2025 la società ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo e ha formulato richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, affermando la sussistenza dei requisiti per l'amministrazione straordinaria.

In data 8.1.2026 è stato acquisito il parere trasmesso dal MIMIT, nel quale: viene rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett a) e b) d. lgs cit, sulla scorta dei dati evincibili dal registro delle imprese, dal provvedimento di convocazione del tribunale e da quanto dichiarato dalla società medesima nei propri atti; viene ritenuta la sussistenza di elementi idonei a concludere che la società sia insolvente. Sulla sussistenza dei requisiti dimensionali e dell'insolvenza il Ministero si rimette infine alla valutazione del tribunale, e si riserva in caso di pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ogni valutazione in ordine al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 27 d. lgs cit.

Il Ministero ha infine designato quale commissario giudiziale per la fase di osservazione la dott.ssa Carolina Borsani.

Sussistono ad avviso di questo collegio tutti i presupposti per pronunciare sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale ex art. 27, commi 1 e 3 lett. c) CCII, considerata l'irrelevanza del trasferimento della sede legale a Rende alla stregua del disposto dell'art. 28 CCII in quanto avvenuta in data 22.11.2024 e dunque nell'anno anteriore al deposito del ricorso del Pubblico Ministero. Viene quindi in considerazione la collocazione precedente della sede legale, sita in Pieve Emanuele, via Monte Grappa n. 7, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario.



Il diritto di difesa, come sopra richiamato, è stato ampiamente esercitato dalla parte resistente.

La società esercita attività commerciale (servizi di vigilanza anche armata) e presenta i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) d. lgs. cit, come già ampiamente richiamato in premessa.

Lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È da opinarsi che, nel caso di specie, ricorra una situazione di incontestata insolvenza, atteso che la società non è in grado di far fronte alle obbligazioni scadute, e non è stata in grado di procedere all'affitto dell'azienda, prospettato nell'economia della proposta concordataria poi rinunciata come imprescindibile snodo volto ad arginare le crescenti perdite gestionali.

P.Q.M.

DICHIARA

l'estinzione della domanda di concordato preventivo in quanto rinunciata;
visti gli artt. 1, 3, 7, 8 d.lgs. 270/1999;

DICHIARA

lo stato di insolvenza di **PEGASO SECURITY S.P.A. (c.f. 08061680727)**, già
con sede in Pieve Emanuele via Monte Grappa n. 7 e ora con sede in Rende (CS)
via Fabio Rossi n. 92

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

NOMINA

Commissario Giudiziale la dott.ssa Carolina Borsani (c.f. BRSCN83L45A509V)

DISPONE

che la gestione dell'impresa, fino a quando il Tribunale non provvederà a norma
dell'art. 30 d.lgs. 270/1999, è affidata al sopra detto Commissario Giudiziale;

ORDINA



alla società di depositare, qualora non vi abbia già provveduto, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili;

STABILISCE

che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 16 GIUGNO 2026 ORE 10,30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

SEGNALA

al commissario giudiziale che entro dieci giorni dovrà comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società,

ORDINA

ai sensi degli artt. 8, terzo comma, 94 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8.1.2026.

Il presidente est.

Caterina Macchi

